

Regolamento arbitrale

Preambolo

Funzioni del Centro d'Arbitrato

1. Il Centro d'Arbitrato svolge le seguenti funzioni:
 - a) amministra i procedimenti di arbitrato secondo il presente Regolamento;
 - b) nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il presente Regolamento, quando sia chiaramente manifestata, in tal senso, la volontà delle Parti.
2. Il Centro d'Arbitrato svolge le sue funzioni mediante il Direttore del Centro d'Arbitrato e la Segreteria Generale.

Il Direttore del Centro d'Arbitrato

1. Il Direttore del Centro d'Arbitrato ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato ed adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale.

La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Centro d'Arbitrato, adottando i relativi provvedimenti.
2. Fermo quanto stabilito dal primo comma, la Segreteria Generale, altresì:
 - a) agisce come segreteria del Direttore del Centro d'Arbitrato, sottoscrivendone i provvedimenti;
 - b) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;

- c) riferisce al Direttore del Centro d'Arbitrato sullo stato dei procedimenti arbitrali;
 - d) comunica i provvedimenti adottati al Tribunale Arbitrale, alle Parti, ad ogni altro destinatario;
 - e) riceve gli atti scritti dal Tribunale Arbitrale, dalle Parti, da ogni altro destinatario;
 - f) rilascia alle Parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.
3. La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale ed i Funzionari delegati.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. Campo d'applicazione

1. Il Regolamento si applica se richiamato, con qualunque espressione, dalla convenzione arbitrale o da altra convenzione stipulata dalle Parti. Se la convenzione stipulata dalle Parti rinvia ad AzzA Forense, tale rinvio è da interpretarsi come previsione di applicazione del presente Regolamento.
2. Fermo quanto stabilito dal primo comma, il Regolamento, altresì, si applica se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) se una Parte deposita una domanda di arbitrato, da lei sottoscritta personalmente, contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento;
 - b) l'altra Parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicato dalla Segreteria Generale.

Art. 2. Norme applicabili al procedimento

1. Il procedimento è disciplinato dal presente Regolamento, dalle regole convenzionalmente fissate dalle Parti fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, in quanto compatibili con il presente Regolamento o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, deve essere sempre attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

Art. 3. Norme applicabili al merito della controversia

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia *secundum ius*, tranne il caso in cui le Parti abbiano espressamente previsto la decisione *ex bono et aequo*.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle Parti.
3. In difetto di concorde indicazione delle Parti, sulla base di quanto stabilito dal secondo comma, il Tribunale Arbitrale applica le norme ritenute appropriate, compresi gli usi del commercio, tenendo conto di tutte le caratteristiche del caso di specie.

Art. 4. Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è fissata dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell'arbitrato è a Roma.
3. In deroga al secondo comma, il Direttore del Centro d'Arbitrato può fissare la sede in altro luogo, tenendo conto di ogni circostanza relativa al caso di specie.
4. Il Tribunale Arbitrale può stabilire che le udienze si tengano in luogo diverso rispetto alla sede dell'arbitrato.

Art. 5. Lingua dell'arbitrato

1. La lingua dell'arbitrato è determinata dalla concorde volontà delle Parti. Tale volontà può essere manifestata sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo delle Parti la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti in lingua diversa dalla lingua dell'arbitrato ordinandone, se del caso, la traduzione in quest'ultima.

Art. 6. Deposito degli atti

1. Gli atti debbono essere depositati dalle Parti presso la Segreteria Generale in un originale per il Centro d'Arbitrato, in un originale per ciascuna altra Parte ed in tante copie quanti sono gli arbitri.
2. I documenti prodotti debbono essere depositati dalle Parti in una copia per il Centro d'Arbitrato, una copia per ciascuna altra Parte, ed in tante copie quanti sono gli arbitri.

Art. 7. Trasmissione degli atti

1. Gli atti debbono essere trasmessi dalla Segreteria Generale alle Parti, agli arbitri, ai Consulenti Tecnici ed ai terzi con ogni mezzo idoneo alla ricezione.

Art. 8. Termini

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Direttore del Centro d'Arbitrato, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Direttore del Centro d'Arbitrato, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le Parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato od un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 9. Riservatezza

1. Il Centro d'Arbitrato, il Tribunale Arbitrale, le Parti, i Consulenti Tecnici sono tenuti al rispetto della riservatezza.

Titolo II

Fase introduttiva

Art. 10. Domanda di arbitrato

1. L'attore deve depositare la domanda d'arbitrato presso la Segreteria Generale.
2. La domanda deve:
 - a) contenere le generalità delle Parti;
 - b) contenere il domicilio delle Parti;
 - c) contenere la descrizione della controversia;
 - d) contenere l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
 - e) contenere la nomina dell'arbitro, ovvero contenere indicazioni sul numero degli arbitri e sui criteri di nomina;
 - f) contenere l'eventuale indicazione dei mezzi di prova;
 - g) contenere le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento;
 - h) contenere le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità;
 - i) contenere le eventuali indicazioni sulla sede dell'arbitrato;
 - j) contenere le eventuali indicazioni sulla lingua dell'arbitrato;

- k) contenere la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
 - l) deve essere sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.
3. Alla domanda deve essere allegata:
- a) la convenzione arbitrale;
 - b) la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
4. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro dieci giorni lavorativi dalla data del deposito. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale, ai fini della trasmissione per la decorrenza dei termini regolamentari.

Art. 11. Comparsa di risposta

1. Il convenuto deve depositare la comparsa di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, presso la Segreteria Generale, entro trentacinque giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato, per giustificati motivi, dalla Segreteria Generale.
2. La comparsa di risposta deve:
 - a) contenere le generalità del convenuto;
 - b) contenere il domicilio del convenuto;
 - c) contenere l'esposizione della difesa;
 - d) contenere l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
 - e) contenere la nomina dell'arbitro, ovvero contenere indicazioni sul numero degli arbitri e sui criteri di nomina;

- f) contenere l'eventuale indicazione dei mezzi di prova;
 - g) contenere le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento;
 - h) contenere le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità;
 - i) contenere le eventuali indicazioni sulla lingua dell'arbitrato;
 - j) contenere la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
 - k) deve essere sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura;
 - l) deve essere sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.
3. La Segreteria Generale trasmette la comparsa di risposta all'attore entro dieci giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la comparsa di risposta all'attore, fermo restando il deposito della comparsa stessa presso la Segreteria Generale.
4. In caso di mancato deposito della comparsa di risposta da parte del convenuto l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 12. Procedibilità dell'arbitrato

- 1. Se una Parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato è dichiarata dal Direttore del Centro d'Arbitrato.
- 2. Se il Direttore del Centro d'Arbitrato dichiara la procedibilità dell'arbitrato rimane impregiudicata ogni decisione al riguardo del Tribunale Arbitrale.

Art. 13. Incompetenza del Tribunale Arbitrale

1. L'eccezione circa l'esistenza, la validità, l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

Titolo III

Il Tribunale Arbitrale

Art. 14. Numero degli arbitri

1. Il numero degli arbitri è fissato dalle Parti.
2. In assenza di accordo delle Parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro Unico.
3. Il Direttore del Centro d'Arbitrato può deferire la controversia a un Collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
4. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le Parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Direttore del Centro d'Arbitrato.

Art. 15. Nomina degli arbitri

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito dalle Parti nella convenzione arbitrale, l'Arbitro Unico è nominato dal Direttore del Centro d'Arbitrato.
3. Se le Parti hanno stabilito di nominare l'Arbitro Unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l'accordo tra le Parti non viene raggiunto, l'Arbitro Unico è nominato dal Direttore del Centro d'Arbitrato.
4. Nel caso previsto dall'art. 14, terzo comma, se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio è così nominato:

- a) ciascuna Parte, nella domanda di arbitrato e nella comparsa di risposta, nomina un arbitro.
Se la Parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Direttore del Centro d'Arbitrato;
 - b) il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Direttore del Centro d'Arbitrato. Le Parti possono stabilire che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle Parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il Presidente è nominato dal Direttore del Centro d'Arbitrato.
5. Se le Parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Direttore del Centro d'Arbitrato nomina, quale Arbitro Unico o quale Presidente del Tribunale Arbitrale, una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle Parti.

Art. 16. Nomina degli arbitri nell'arbitrato multiparte

1. In presenza di una domanda proposta da una pluralità di Parti o contro una pluralità di Parti, salva diversa volontà delle stesse, il Direttore del Centro d'Arbitrato nomina il Tribunale Arbitrale.

Art. 17. Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri i dipendenti del Centro d'Arbitrato, fatta salva la diversa e concorde volontà delle Parti.

Art. 18. Accettazione degli arbitri

1. La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di accettazione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 19. Dichiarazione di indipendenza degli arbitri

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, negli esatti termini temporali:
 - a) le relazioni con le Parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità ed indipendenza;
 - b) gli interessi personali o economici, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) i pregiudizi o le riserve nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.

Art. 20. Conferma degli arbitri

1. Decorso il termine previsto dall'art. 19, terzo comma, l'arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le Parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Direttore del Centro d'Arbitrato.

Art. 21. Ricusazione degli arbitri

1. Ciascuna Parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli arbitri nei casi in cui possa essere messa in dubbio la loro indipendenza od imparzialità.

2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata dalla Segreteria Generale agli arbitri ed alle Parti. La Segreteria Generale assegna, altresì, alle Parti un termine per produrre eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Direttore del Centro d'Arbitrato.

Art. 22. Sostituzione degli arbitri

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'arbitro non accetta l'incarico;
 - b) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - c) l'arbitro non è confermato;
 - d) l'arbitro è revocato da tutte le parti;
 - e) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo;
 - f) il Direttore del Centro d'Arbitrato accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - g) il Direttore del Centro d'Arbitrato, sentite le parti ed il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo.
2. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal primo comma. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire.
Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Direttore del Centro d'Arbitrato.
4. Il Direttore del Centro d'Arbitrato determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

Titolo IV

Il procedimento

Art. 23. Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. La Segreteria Generale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trentacinque giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti ed i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi del secondo e del terzo comma.

Art. 24. Poteri del Tribunale Arbitrale

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione di AzzA Forense.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la riunione, se li ritiene connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una Parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le Parti, decide al riguardo, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

Art. 25. Udienze

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria Generale, e sono comunicate alle Parti.
2. Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono cristallizzate in apposito verbale.

Art. 26. Istruzione probatoria

1. Il Tribunale Arbitrale istruisce il procedimento con ogni mezzo di prova ritenuto ammissibile e rilevante, adottando, altresì, le più idonee modalità di esperimento degli stessi.

2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse ad un proprio membro.

Art. 27. Consulenza Tecnica

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, Consulenti Tecnici o delegarne la nomina al Centro d'Arbitrato.
2. Il Consulente Tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
3. Nel caso previsto dal primo comma, le parti possono nominare dei propri Consulenti Tecnici, i quali possono assistere, con le Parti, alle operazioni peritali.

Art. 28. Domande nuove

1. Il Tribunale Arbitrale delibera sull'ammissibilità di domande nuove, sentite le Parti, tenendo conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza.

Art. 29. Precisazione delle conclusioni

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione ed invita le Parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale può, su istanza congiunta delle Parti, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali e di memorie di replica.

3. Dopo la chiusura dell'istruzione, le Parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.

Art. 30. Ordinanze del Tribunale Arbitrale

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Nel caso previsto dall'art. 14, terzo comma, le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale.

Art. 31. Rinuncia agli atti

1. Le Parti od i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.

Titolo V

Il lodo arbitrale

Art. 32. Deliberazione del lodo

1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e, nel caso previsto dall'art. 14, terzo comma, assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.

Art. 33. Forma e contenuto del lodo

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a) l'indicazione degli arbitri, delle Parti, dei loro difensori;
 - b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - d) l'indicazione delle conclusioni delle Parti;
 - e) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
 - f) il dispositivo;
 - g) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Direttore del Centro d'Arbitrato e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti.
2. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 34. Deposito del lodo

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro tre mesi dalla sua costituzione, salvo quanto diversamente pattuito dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. In ogni caso, il termine per il deposito del lodo può essere prorogato, anche d'ufficio, dal Direttore del Centro d'Arbitrato o, quando vi sia il consenso delle Parti circa la proroga, dalla Segreteria Generale.
3. Il termine è sospeso dalla Segreteria Generale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di idonei e giustificati motivi.

4. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le Parti, più uno.

Art. 35. Comunicazione del lodo

1. La Segreteria Generale trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro quindici giorni dalla data del deposito.

Art. 36. Lodo parziale e lodo definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare anche lodi parziali o non definitivi.
2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga al Centro d'Arbitrato.
3. Al lodo parziale ed al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

Art. 37. Correzione del lodo

1. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro trentacinque giorni dal ricevimento del lodo.
2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, decide con provvedimento entro sessantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle Parti, salva diversa determinazione ad opera del Direttore del Centro d'Arbitrato.

Titolo VI

I costi del procedimento

Art. 38. Valore della controversia

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le Parti.
2. La Segreteria Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle Parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale, qualora lo ritenga opportuno, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna Parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari del Centro d'Arbitrato e del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 39. Costi del procedimento

1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Direttore del Centro d'Arbitrato, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle Parti ed al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Direttore del Centro d'Arbitrato non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le Parti.

3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
 - a) onorari del Centro d'Arbitrato;
 - b) onorari del Tribunale Arbitrale;
 - c) onorari dei Consulenti Tecnici d'ufficio;
 - d) rimborsi spese del Centro d'Arbitrato, degli arbitri e dei Consulenti Tecnici d'ufficio.
5. Gli onorari del Centro d'Arbitrato per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinati onorari del Centro d'Arbitrato inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Centro d'Arbitrato sono indicate nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Direttore del Centro d'Arbitrato tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.
7. Gli onorari dei Consulenti Tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.

8. I rimborsi spese degli arbitri e dei Consulenti Tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Art. 40. Depositi anticipati e finali

1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Segreteria Generale richiede alle Parti un fondo iniziale, fissando un termine per i relativi depositi. La Segreteria Generale può richiedere alle Parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
2. La Segreteria Generale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Direttore del Centro d'Arbitrato e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.
3. Gli importi previsti dai precedenti commi sono richiesti a tutte le Parti in eguale misura se la Segreteria Generale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le Parti. La Segreteria Generale, qualora definisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle Parti, richiede gli importi previsti dai commi precedenti a ciascuna parte per l'intero in relazione alle rispettive domande.
4. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Generale può considerare le pluralità di Parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle Parti.
5. Su istanza motivata di Parte, la Segreteria Generale può ammettere che per gli importi di cui ai commi precedenti sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

Art. 41. Mancato deposito dei fondi

1. Se una Parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria Generale può richiederlo all'altra Parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna Parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.
2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.
3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal secondo comma senza che il deposito sia eseguito dalle Parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

Titolo VII

Disposizioni transitorie

Art. 42. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2013.

Allegato A

Criteri di determinazione del valore della controversia

1. Tutte le domande formulate dalle Parti concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la Parte formula alcune domande in via principale ed altre in via subordinata, tutte vengono considerate ai fini del valore della controversia.
3. Se una Parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
4. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Centro d'Arbitrato lo stabilisce con equo apprezzamento.
5. Il Centro d'Arbitrato può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti nei commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

Allegato B

Onorari del Centro d'Arbitrato: attività comprese ed attività escluse

1. Sono comprese, negli onorari del Centro d'Arbitrato indicati nelle Tariffe, le seguenti attività:
 - a) gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo del Centro d'Arbitrato;
 - b) ricevimento e trasmissione degli atti;
 - c) controllo di regolarità formale degli atti;
 - d) convocazione ed ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e) presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle stesse di cui alla lett. d.
2. Sono escluse dagli onorari del Centro d'Arbitrato e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
 - a) fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria Generale per il Consulente Tecnico d'ufficio;
 - b) regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
 - c) registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
 - d) servizi di interpretariato;
 - e) videoconferenza;
 - f) spese di trasferta del personale della Segreteria Generale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;

fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritir